

TITOLO III
USO DELLE ATTREZZATURE DI
LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE

a cura di Norberto Canciani

Capo I

Uso delle attrezzature di lavoro

Capo I – Uso delle attrezzature di lavoro

Definizioni

Aggiunte due nuove definizioni:

- Lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore in zona pericolosa
- Operatore: lavoratore che usa l'attrezzatura

Capo I – Uso delle attrezzature di lavoro

Requisiti di sicurezza – art. 70

- Le attrezzature di lavoro devono essere conformi alle disposizioni di recepimento delle direttive di prodotto
- Le attrezzature non soggette alle direttive di prodotto devono essere conformi ai requisiti dell'allegato V
- Sono conformi anche le attrezzature costruite secondo le prescrizioni dei decreti di *riconoscimento d'efficacia* di soluzioni tecniche diverse

Capo I – Uso delle attrezzature di lavoro

Requisiti di sicurezza – art. 70

L'organo di vigilanza che accerta la presenza di una attrezzatura non conforme alle direttive di prodotto:

- informa l'autorità nazionale di sorveglianza del mercato
- prescrive (d. lgs. 758/94) al datore di lavoro *utilizzatore* di rimuovere la situazione di rischio determinata dall'uso della attrezzatura non conforme

Alla conclusione dell'accertamento tecnico dell'autorità nazionale di sorveglianza del mercato, l'organo di vigilanza territorialmente competente attiva la procedura di cui al d.lgs. 758/94 nei confronti del costruttore e del venditore

Capo I – Uso delle attrezzature di lavoro

Obblighi del datore di lavoro – art. 71

- Mette a disposizione attrezzature conformi all'art. 70, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro o adattate a tali scopi. Le attrezzature dovranno essere utilizzate conformemente alla legislazione vigente
- Per la scelta considera:
 - Le condizioni e le caratteristiche del lavoro
 - I rischi presenti nell'ambiente
 - I rischi dovuti all'impiego delle attrezzature
 - I rischi di interferenze

Capo I – Uso delle attrezzature di lavoro

Obblighi del datore di lavoro – art. 71

- Per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso e per impedire utilizzi scorretti, adotta misure tecniche e organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VI
- Prende misure affinché le attrezzature siano:
 - Installate e utilizzate secondo le istruzioni d'uso
 - Oggetto di idonea manutenzione
 - Soggette all'adeguamento delle misure di sicurezza al mutare delle condizioni o per l'evoluzione della tecnica
- Verifica la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo ove previsto

Capo I – Uso delle attrezzature di lavoro

Obblighi del datore di lavoro – art. 71

- Le modifiche alle macchine per migliorare la sicurezza, se non cambiano le modalità d'uso e le prestazioni, non comportano la necessità di "marcatura CE"
- Rispondenza dei principi ergonomici del posto di lavoro durante l'uso di attrezzature
- In caso di necessità di conoscenze specifiche il D.L. si assicura che l'uso sia riservato a chi è stato formato e che la riparazione, trasformazione e manutenzione venga svolta da lavoratori qualificati

Capo I – Uso delle attrezzature di lavoro

Obblighi del datore di lavoro – art. 71

- Le attrezzature la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione sono sottoposte a controllo iniziale e controllo dopo ogni nuovo montaggio
- Le attrezzature soggette a deterioramenti pericolosi sono sottoposte a controlli periodici e straordinari in caso di necessità
- I controlli, effettuati da persona competente, sono mirati all'efficienza nel tempo ai fini della sicurezza
- I verbali con gli esiti dei controlli sono conservati e "seguono" l'attrezzatura se usata in altra sede

Capo I – Uso delle attrezzature di lavoro

Obblighi del datore di lavoro – art. 71

- Il D.L. sottopone a verifiche periodiche le attrezzature elencate nell'allegato VII con la frequenza indicata (competenze ISPESL e ASL)
- L'ASL e L'ISPESL possono avvalersi di altri soggetti abilitati (incaricati di pubblico servizio) che rispondono direttamente alla struttura titolare della funzione
- Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche, i criteri di abilitazione e le modifiche all'allegato VII verranno definiti con specifici decreti (Ministero Lavoro, Ministero Salute, Conferenza Stato-Regioni)

Capo I – Uso delle attrezzature di lavoro

Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso – art. 72

- Chi vende, noleggia, concede in uso o in locazione finanziaria attrezzature non soggette a “marcatura CE” deve attestarne la conformità ai requisiti di sicurezza dell'allegato V
- Chi noleggia o concede in uso attrezzature senza conduttore deve attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza. Deve, inoltre, acquisire una dichiarazione del D.L. utilizzatore con l'indicazione dei lavoratori incaricati dell'uso e gli estremi della loro formazione

Capo I – Uso delle attrezzature di lavoro

Informazione e formazione – art. 73

- Il D.L. informa, istruisce e forma i lavoratori incaricati (condizioni d'impiego e situazioni anormali prevedibili)
- I lavoratori sono informati sui rischi, sulle attrezzature presenti nell'ambiente e sui loro cambiamenti
- Informazioni e istruzioni comprensibili per gli incaricati
- Formazione specifica per attrezzature particolari
- La Conferenza Stato-Regioni definirà le attrezzature che richiedono specifica abilitazione all'uso e le modalità per il rilascio di tale abilitazione

Capo I – Uso delle attrezzature di lavoro

Sanzioni a carico del datore di lavoro – art. 87

- Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2000 a 10000 € per:
 - a) non conformità a direttive di prodotto o parti dell'allegato V (accesso a gru a ponte, presse e cesoie, laminatori e calandre, trebbiatrici)
 - b) Scelta non adeguata delle attrezzature, mancato controllo su installazione, uso, manutenzione, operatori non formati, controlli periodici non eseguiti
- Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1000 a 4000 € per:
 - a) non conformità all'allegato V (piani inclinati, pulegge funi e catene, elevatori su impalcature, mole, seghe circolari, toupie, frantoi, telai, stufe di essiccamento, apparecchi elettrici portatili)
 - b) Non aver adottato le misure dell'allegato VI (uscite, trasporto persone su attrezzature non adatte, uso attrezzature per sollevamento carichi)
- Sanzione amministrativa da 750 a 2500 € per
 - a) Non conformità agli altri punti dell'allegato V e dell'allegato VI
 - b) Ergonomia dei posti di lavoro, verbali controlli periodici, verifiche ASL
 - c) Attestazione conformità in caso di vendita, noleggio, ecc.

Capo I – Uso delle attrezzature di lavoro

ALLEGATO V

PARTE I - REQUISITI GENERALI APPLICABILI A TUTTE LE ATTREZZATURE DI LAVORO:

- Sistemi e dispositivi di comando
- Rischi di rottura e proiezione
- Emissioni di gas, vapori e polveri
- Stabilità
- Rischi dovuti agli elementi mobili
- Illuminazione
- Temperature estreme
- Segnalazioni, indicazioni
- Vibrazioni
- Manutenzione, riparazione, regolazione
- Incendio ed esplosione

Capo I – Uso delle attrezzature di lavoro

ALLEGATO V

PARTE II - PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI APPLICABILI AD ATTREZZATURE DI LAVORO SPECIFICHE

- Attrezzature in pressione
- Attrezzature mobili, semoventi o no
- Sollevamento, trasporto o immagazzinaggio carichi
- Sollevamento di persone e di persone e cose
- Attrezzature varie (mole, bottali e impastatrici, fucinatura e stampaggio, macchine utensili per metalli e per legno, presse e cesoie, frantoi, centrifughe, laminatoi e calandre, apritoi e battitoid, macchine per filare, telai, impianti per saldatura e taglio, forni e stufe, macchine e apparecchi elettrici)

Capo I – Uso delle attrezzature di lavoro

ALLEGATO VI

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

1. Disposizioni applicabili a tutte le attrezzature
2. Uso di attrezzature mobili, semoventi o no
3. Uso di attrezzature per sollevamento carichi
4. Uso di attrezzature per sollevamento persone
5. Uso di altre attrezzature (berte, laminatoi, trebbiatrici)
6. Rischi per l'energia elettrica
7. Materie e prodotti infiammabili o esplosivi
8. Impianti di saldatura o taglio
9. Macchine utensili per legno
10. Macchine per filare

Capo II

Uso dei dispositivi di protezione individuale

- rimane sostanzialmente invariato quanto previsto dal vecchio titolo IV del d.lgs 626/94
- non sono previste sanzioni specifiche
- unica sanzione: art. 18, comma 1, lettera d)

Capo III

Impianti e apparecchiature elettriche

Capo III

Impianti e apparecchiature elettriche

Obblighi del datore di lavoro – art. 80

I materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori devono essere progettati, costruiti, installati, utilizzati e manutenuti in modo da prevenire i rischi da:

- Contatti diretti e indiretti
- Innesco incendi, ustioni per temperature pericolose e innesco esplosioni
- Fulminazione diretta
- Sovratensioni e altre condizioni di guasto prevedibili

Capo III

Impianti e apparecchiature elettriche

Obblighi del datore di lavoro – art. 80

Il datore di lavoro:

- valuta i rischi con riferimento
 - alle condizioni e alle caratteristiche specifiche del lavoro (comprese le interferenze)
 - ai rischi presenti nell'ambiente di lavoro
 - a tutte le condizioni di esercizio prevedibili
- Adotta le misure tecniche organizzative e procedurali necessarie per eliminare o ridurre i rischi e garantire nel tempo la sicurezza

Capo III

Impianti e apparecchiature elettriche

Requisiti di sicurezza – art. 81

- I materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti elettrici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte
- Ferme restando le disposizioni delle direttive di prodotto, si considerano a regola d'arte quelli costruiti secondo le norme di buona tecnica (allegato IX)
- Per le procedure d'uso e manutenzione si deve tener conto della legislazione vigente, delle indicazioni dei manuali e delle norme di buona tecnica

Capo III

Impianti e apparecchiature elettriche

Lavori sotto tensione – art. 82

I lavori sotto tensione sono consentiti solo con tensioni di sicurezza oppure a condizione che:

- le procedure siano conformi alle norme di buona tecnica
- per tensioni nominali $< 1000\text{ V c.a.}$ e $< 1500\text{ V c.c.}$ siano affidati a lavoratori competenti e con procedure conformi
- per tensioni nominali $> 1000\text{ V c.a.}$ e $> 1500\text{ V c.c.}$ siano affidati ad aziende autorizzate dal Ministero del lavoro, con lavoratori abilitati e procedure conformi

Capo III

Impianti e apparecchiature elettriche

Art. 83 - Sono vietati i lavori in prossimità (distanze inferiori a quelle di cui all'allegato IX) di linee o impianti elettrici attivi e non protetti, salvo che vengano adottate idonee procedure e disposizioni organizzative (norme buona tecnica)

Art. 84 - gli edifici, gli impianti, le strutture e le attrezzature devono essere protetti dagli effetti dei fulmini (norme buona tecnica)

Art. 85 - gli edifici, gli impianti, le strutture e le attrezzature devono essere protetti dall'innesco di atmosfere esplosive (norme buona tecnica)

Capo III

Impianti e apparecchiature elettriche

Verifiche – art. 86

- Fermo restando le disposizioni del DPR 462/01, il datore di lavoro provvede a controlli periodici degli impianti elettrici e di protezione dai fulmini per verificarne l'efficienza nel tempo (norme buona tecnica)
- Con decreto del Ministero del lavoro vengono stabilite le modalità e i criteri dei controlli
- L'esito, verbalizzato deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza

Capo I – Uso delle attrezzature di lavoro

Sanzioni a carico del datore di lavoro – art. 87

- Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2000 a 10000 € per lavori sotto tensione, in prossimità di parti attive di linee elettriche, rischi di innesco di atmosfere esplosive
- Sanzione amministrativa da 750 a 2500 € per non aver verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza gli esiti dei controlli periodici